



# AIDDA ETS

FARE IMPRESA AL FEMMINILE  
Associazione Imprenditrici e  
Donne Dirigenti di Azienda  
Ente del Terzo Settore

## REGOLAMENTO

dell'Associazione riconosciuta "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA - ENTE DEL TERZO SETTORE"  
- in breve "AIDDA ETS" -

Approvato il 23 ottobre 2023

## INDICE

**ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' PER LA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI ASSOCIATE**

**ART. 3 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI**

**ART. 4 – DELEGAZIONI REGIONALI**

**ART.5– CONSULTAZIONE ATTI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA – ADDIZIONALI**

**ART. 7 – MODALITA' VOTO SEGRETO**

**ART. 8 – ASSEMBLEA NAZIONALE DECENTRATA**

**ART. 9 – AGGIORNAMENTO DELLE ASSOCIATE**

**ART. 10 – RIUNIONE CON MODALITA' TELEMATICHE**

**ART. 11 – SOSTENITRICI DELL'AIDDA**

**ART. 12 – TRASFERIMENTO AD ALTRA DELEGAZIONE**

**ART. 13 – SCIoglimento DELLA DELEGAZIONE**

**ART. 14 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI SPESE ALLA PRESIDENTE NAZIONALE**

## **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda-Ente del Terzo Settore”, in breve “AIDDA ETS”, nei limiti dello Statuto approvato dall'Assemblea delle Associate (e in quanto in detto Statuto non sia previsto diversamente).

2. La disciplina contenuta nel presente Regolamento è volta a esplicitare l'attività dell'Associazione e delle sue Delegazioni.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto.

## **ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' PER LA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI ASSOCIATE**

1. L'assunzione della qualità di associata consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dall'aspirante che, presentandola, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi in caso di ammissione- ad osservare lo Statuto, il presente Regolamento nonché la normativa applicabile. L'anzianità associativa decorre dalla data di ratifica del Comitato Direttivo.

2. L'aspirante Associata dovrà presentare domanda di ammissione alla Presidente della propria Delegazione Regionale ovvero, in mancanza di Delegazione nella Regione dell'aspirante Associata, alla Presidente delle Delegazione Regionale più vicina o direttamente alla Presidente Nazionale. La domanda è redatta sul modulo predisposto dalla Segreteria di Delegazione secondo le linee guida fornite dal Comitato Direttivo Nazionale.

3. La domanda, compilata in ogni sua parte, deve contenere l'indicazione di un valido indirizzo di posta elettronica ovvero di posta elettronica certificata e deve essere sottoscritta, oltre che dall'aspirante Associata da due Associate c.d. presentatrici, con almeno due anni di anzianità effettiva.

4. La domanda priva dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e/o delle sottoscrizioni dell'aspirante Associata e/o di una o entrambe le Associate presentatrici è irricevibile e deve essere senz'altro rifiutata.

5. Alla domanda devono essere allegati anche in copia semplice, a pena di irricevibilità, i seguenti documenti attestanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 dello Statuto, e precisamente:

### **-a) per il requisito di cui alla lettera a) del citato articolo:**

- visura camerale ordinaria della ditta individuale, attiva da almeno tre anni, dell'aspirante Associata, aggiornata a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, dalla quale risulti il numero di dipendenti, comunque non inferiore a tre. In mancanza di tale ultimo requisito, l'aspirante Associata deve presentare, in uno alla predetta visura, la dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio solare chiuso, dalla quale risulti un fatturato non inferiore a Euro 500.000,00;

### **-b) per il requisito di cui alla lettera b) del citato articolo:**

- visura camerale ordinaria della società attiva da almeno tre anni partecipata e/o amministrata dall'aspirante Associata, aggiornata a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, dalla quale risulti:  
-- la titolarità, in capo all'aspirante Associata di una quota di partecipazione implicante responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;  
-- il numero di dipendenti, impiegati dalla società partecipata dall'aspirante Associata, comunque non inferiore a tre. In mancanza di tale ultimo requisito, l'aspirante Associata deve presentare, in uno alla predetta visura, la dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio solare chiuso, dalla quale risulti un fatturato non inferiore a Euro 500.000,00;

-c) **per i requisiti di cui alla lettera c) del citato articolo**, visura camerale ordinaria della società attiva da almeno tre anni partecipata e/o amministrata dall'aspirante Associata, aggiornata a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, dalla quale risulti:

-- la qualità, in capo all'aspirante Associata di Amministratore Unico o di Amministratore Delegato;  
-- il numero di dipendenti, impiegati dalla società partecipata dall'aspirante Associata comunque non inferiore a tre. In mancanza di tale ultimo requisito, l'aspirante Associata deve presentare, in uno alla predetta visura, il bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale depositato presso il competente Registro delle Imprese, dal quale risultino ricavi o valore della produzione non inferiore a Euro 500.000,00. Laddove i ricavi e/o il valore della produzione della predetta società superino Euro 3.000.000,00, sarà sufficiente che l'aspirante Associata presenti un estratto notarile del verbale contenente il conferimento dell'incarico;

-d) **per i requisiti di cui alla lettera d) del citato articolo**, visura camerale ordinaria del soggetto giuridico che ha conferito la procura institoria all'aspirante Associata o, in alternativa, copia autentica del relativo atto notarile, rispettivamente aggiornata o rilasciata non oltre 15 giorni prima della data di presentazione della domanda, nonché:

-- i documenti di cui alla precedente lettera a), se il soggetto giuridico che ha conferito procura è una ditta

individuale;

-- i documenti di cui alla precedente lettera b), se il soggetto giuridico che ha conferito procura è una società semplice, una società in nome collettivo, una società in accomandita semplice o una società in accomandita per azioni;

-- i documenti di cui alla precedente lettera c), se il soggetto giuridico che ha conferito procura è una società per azioni o una società a responsabilità limitata;

**-e) per il requisito di cui alla lettera e) del citato articolo:**

- visura camerale ordinaria della ditta individuale, attiva da almeno tre anni, dell'aspirante Associata, aggiornata a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda;

- certificato, aggiornato a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, di iscrizione dell'aspirante Associata nell'apposito registro degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);

- certificato, aggiornato a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, di iscrizione dell'aspirante Associata all'INPS;

- copia dell'atto notarile di acquisto della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto dell'appezzamento di terreno di almeno 10 ettari coltivati, impiegato dall'aspirante Associata per lo svolgimento della propria attività;

- dichiarazione di pugno dell'aspirante Associata, in calce alla copia dell'atto notarile, di essere ancora titolare del bene indicato nell'atto medesimo e di inesistenza di formalità o gravami limitativi del proprio diritto;

**-f) per i requisiti di cui alla lettera f) del citato articolo**, certificato di iscrizione a ruolo, comunque denominato, attestante l'attuale esercizio delle funzioni connesse all'Ufficio Pubblico ricoperto, aggiornato a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda;

**-g) per i requisiti di cui alla lettera g) del citato articolo**, certificato di iscrizione all'Albo Professionale di appartenenza, aggiornato a non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, nonché:

- I) ove l'aspirante Associata svolga la **professione in forma individuale**, dichiarazione IVA relativa all'ultimo esercizio solare chiuso, dalla quale risulti un fatturato non inferiore a Euro 100.000,00;

- II) ove l'aspirante Associata svolga la **professione in forma associata**, copia dell'atto costitutivo dell'Associazione professionale partecipata dall'aspirante Associata certificazione dell'Associazione professionale dalla quale risulti che all'aspirante Associata è stata attribuita una quota di fatturato pari a Euro 100.000,00;

- III) ove l'aspirante Associata svolga la **professione sia in forma individuale che in forma associata**, i documenti di cui ai precedenti punti I) e II), da cui comunque risulti un fatturato annuo complessivo riferito all'aspirante Associata di almeno Euro 100 000,00;

**-h) per i requisiti di cui alla lettera h)**, visura ordinaria, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dell'Ente del Terzo Settore amministrato dall'aspirante Associata.

### **ART. 3 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI**

1. Ciascuna Socia è obbligata a comunicare senza indugio alla Segreteria della propria Delegazione e alla Segreteria Nazionale, a mezzo posta elettronica, la variazione del proprio domicilio, dei propri recapiti e, in particolare, del proprio indirizzo *e-mail*, avendo cura che lo stesso sia valido e funzionante.

2. Le comunicazioni alla Associata si intendono comunque effettuate mediante invio all'indirizzo *e-mail* o **all'indirizzo di posta elettronica certificata** comunicato all'atto dell'iscrizione o comunicato ai sensi del precedente comma, con pieno esonero dell'Associazione e delle sue Delegazione da ogni responsabilità.

### **ART. 4 – DELEGAZIONI REGIONALI**

1. Le Delegazioni Regionali sono articolazioni funzionali dell'AIDDA ETS di cui la stessa si avvale per affermare la propria capillare presenza sul territorio, non autonome, prive di qualsivoglia soggettività e capacità giuridica ed esercitano le proprie funzioni entro i limiti dello Statuto e secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

2. Ciascun Consiglio di Delegazione sviluppa le attività dell'Associazione sul proprio territorio in coerenza e attuando gli indirizzi strategici indicati dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Nazionale. La programmazione delle attività di ciascuna Delegazione dovrà essere periodicamente comunicata al Comitato Direttivo Nazionale che ne curerà la diffusione attraverso il sito istituzionale dell'Associazione; gli eventi che coinvolgono la partecipazione di Istituzioni a livello nazionale, o comunque che abbiano rilievo nazionale o

internazionale, dovranno essere organizzati in collaborazione con il Comitato Direttivo Nazionale che ne coordinerà l'attuazione. Nel caso in cui, per una maggiore visibilità dell'Associazione e per rafforzare lo spirito associativo, vengano promosse iniziative tra più Delegazioni, queste dovranno essere organizzate di concerto con il Comitato Direttivo Nazionale che all'uopo nominerà una coordinatrice scelta, preferibilmente, fra le sue componenti.

3. Gli atti degli Organi delle Delegazioni regionali devono essere trasmessi, a cura di ciascuna Presidente di Delegazione, al Comitato Direttivo Nazionale senza indugio e comunque non oltre la fine del quindicesimo giorno successivo alla loro adozione. La trasmissione avverrà via posta elettronica all'indirizzo della Segreteria dell'AIDDA, con allegazione di copia digitalizzata degli atti trasmessi.

4. Ciascuna Presidente di Delegazione è responsabile dell'eventuale incompletezza e/o inesattezza degli atti e della loro trasmissione.

5. La Tesoriera di Delegazione deve inviare entro il 15 del mese successivo i documenti amministrativi e contabili di ciascun mese per permettere alla Segreteria Nazionale di redigere la contabilità e assolvere gli adempimenti amministrativi e fiscali. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Segreteria nazionale invierà a ciascuna Tesoriera di Delegazione una situazione patrimoniale ed economica da cui possa essere generato il rendiconto annuale della Delegazione.

Il rendiconto annuale di Delegazione è depositato, anche con modalità telematica, presso la sede della Delegazione, almeno quindici giorni prima della data per la quale è convocata la relativa Assemblea Ordinaria di Delegazione. Ciascuna Associata può estrarne copia.

Entro cinque giorni dalla sua approvazione, ciascuna Tesoriera di Delegazione trasmette alla Tesoriera Nazionale il rendiconto e il bilancio preventivo di Delegazione approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto.

6. Le Delegazioni Regionali sono regolate dalla norme contenute nel Titolo IV dello Statuto.

#### **ART.5- CONSULTAZIONE ATTI DELL'ASSOCIAZIONE.**

1. Le Associate hanno diritto alla consultazione, in qualsiasi momento, e motivando la propria richiesta, degli atti dell'Associazione e dei libri dell'Associazione da qualunque Organo formati. La relativa richiesta può essere formulata via *e-mail* o a mezzo pec alla Segreteria Nazionale o alla Segreteria della Delegazione ai cui atti si intende accedere, se questi non sono stati già trasmessi al Comitato Direttivo Nazionale, a norma dell'articolo precedente.

2. Gli atti richiesti sono posti a disposizione delle Associate presso la Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla richiesta con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associata, limitatamente a:

- i verbali di tutte le delibere dell'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;
- i verbali di tutte le delibere del Consiglio Nazionale;
- i verbali di tutte le delibere del Comitato Direttivo Nazionale;
- i verbali del Collegio dei Revisori;
- i verbali delle riunioni della Commissione Elettorale Nazionale e i risultati dei relativi lavori;

3. Analogamente, ciascuna Presidente di Delegazione, nei tempi e con i modi sopra indicati, dovrà disporre che siano messi a disposizione delle Associate della propria Delegazione:

- i verbali di tutte le delibere dell'Assemblea di Delegazione Ordinaria e Straordinaria;
- i verbali di tutte le delibere del Consiglio di Delegazione;
- i verbali delle riunioni della Commissione Elettorale di Delegazione;

#### **ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA – ADDIZIONALI**

1. Ciascuna Associata versa la quota associativa presso le casse della propria Delegazione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalla legge presso gli uffici della Delegazione, anche a mezzo di persona a ciò delegata, o tramite accredito sul conto corrente intestato all'Associazione, fermo in ogni caso quanto disposto dagli ultimi due commi del presente articolo.

2. Ciascuna Delegazione, con delibera della propria Assemblea Ordinaria, può applicare sull'importo della quota associativa determinata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto un'addizionale nella

misura massima del 150%.

3. Ciascuna delegazione, entro il 15 maggio di ogni anno, provvederà al versamento delle quote annuali maturate, detratte le addizionali eventualmente applicate, in favore all'AIDDA ETS, mediante accredito su conto corrente o mediante assegno circolare intestato alla "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA-ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve 'AIDDA ETS'.

4. Gli importi percepiti da ciascuna Delegazione a titolo di addizionale, sono trattenuti per conto dell'AIDDA ETS e sono impiegati per la copertura delle spese amministrative delle Delegazioni e per il finanziamento delle attività da queste svolte sul territorio Regionale. L'ufficio di Presidenza Nazionale potrà disporre di tali importi soltanto dopo lo scioglimento della Delegazione.

5. Ai soli fini di cui ai precedenti commi, la "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA-ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve 'AIDDA ETS', potrà accendere conti correnti a proprio nome su Banche e Istituti di Credito indicati dal Comitato Direttivo, ciascuno riferito, nei soli rapporti interni, alle singole Delegazioni e dedicato alle operazioni di cui ai precedenti commi. Le Presidenti delle singole Delegazioni per le quali è stato acceso un conto corrente ai sensi del precedente periodo possono essere delegate a operare sul conto corrente in nome e per conto della "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve 'AIDDA ETS' ". La delega è conferita dalla Presidente Nazionale.

6. L'eventuale menzione della Delegazione di pertinenza nell'anagrafica del conto corrente riferito alla medesima, comunque non richiesta, non ha alcuna rilevanza e le somme sullo stesso giacenti spettano senz'altro alla "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve 'AIDDA ETS', quale unico soggetto di diritto e unica titolare del relativo rapporto bancario; fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. È comunque esclusa qualsiasi soggettività giuridica e qualsiasi forma di autonomia finanziaria delle singole Delegazioni.

#### **ART. 7 – MODALITA' VOTO SEGRETO**

1. Il voto segreto, entro i limiti di cui all'art. 10 comma 8 dello Statuto, è espresso con il sistema delle urne in cui verranno raccolte le schede recanti il voto delle Associate intervenute.

2. Le operazioni di spoglio sono svolte a cura di due scrutatrici scelte a maggioranza tra le Associate componenti dell'Organo che adotta tale modalità di votazione. Per la elezione della Presidente Nazionale non possono essere scrutatrici le Associate che appartengono alla stessa Delegazione di provenienza della Presidenza Nazionale.

#### **ART. 8 – ASSEMBLEA NAZIONALE DECENTRATA**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 13 dello Statuto e ove sussistano i requisiti di cui agli art. 24 comma 5 e 25 comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria potrà tenersi con modalità decentrata.

2. La relativa decisione compete al Consiglio Nazionale e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il termine ultimo entro il quale dovranno essere concluse le operazioni di decentramento dell'Assemblea.

3. La decisione del Consiglio Nazionale, insieme con il modello di scheda nominativa da impiegare per le votazioni, deve essere trasmessa senza indugio alle singole Delegazioni.

4. Ciascuna Presidente di Delegazione, non appena avuta notizia della decisione del Consiglio Nazionale, stabilirà la data e l'ora prevista per la prima riunione e per l'eventuale seconda riunione. Nel fissare la data, dovranno essere preferite le mattine del sabato.

5. L'Assemblea Nazionale decentrata è regolata dalle norme sull'Assemblea Nazionale, di cui all'art. 10 dello Statuto. La Presidenza e la Segreteria dell'Assemblea Decentrata spettano rispettivamente alla Presidente e alla Segretaria di ciascuna Delegazione.

6. La votazione avverrà mediante schede nominative, compilate con il proprio nome da ciascuna Associata innanzi alla Segretaria, che provvederà alla loro vidimazione.

7. Sulle schede vidimate verrà espresso il voto. Le stesse verranno quindi raccolte in apposita urna per essere immediatamente scrutinate da due Associate individuate dalla Presidente di Delegazione, che proclamerà i risultati.

8. Di tali operazioni si darà conto nel verbale redatto dalla Segretaria o da un Notaio a spese della Delegazione che ne richieda il ministero.

9. Il verbale è trasmesso immediatamente alla Segreteria Nazionale dell'AIDDA e i risultati dell'Assemblea Nazionale svoltasi con modalità decentrata saranno proclamati dalla Presidente Nazionale senza indugio.

10. Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di prevedere e disciplinare lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale anche con modalità telematiche e/o in videoconferenza, tali da garantire comunque a ciascuna Associata l'esercizio del proprio diritto di intervento nella discussione, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 comma 11 dello Statuto.

#### **ART. 9 – AGGIORNAMENTO DELLE ASSOCIATE**

Con cadenza trimestrale, il Comitato Direttivo Nazionale informa, anche in forma sintetica, via *e-mail* o a mezzo pec le Associate sulle decisioni di maggiore rilievo assunte dal Consiglio Nazionale.

#### **ART. 10 – RIUNIONE CON MODALITA' TELEMATICHE**

1. Il Comitato Direttivo Nazionale e i Consigli di Delegazione regionali possono riunirsi anche con modalità telematiche (teleconferenza/videoconferenza/skype e similari), purché il mezzo prescelto sia idoneo a garantire alle partecipanti il diritto di intervento in tempo reale. In tal caso, la convocazione del Comitato Direttivo Nazionale o del Consiglio di Delegazione regionale, oltre alle indicazioni previste dalla legge e dallo statuto, deve indicare il mezzo prescelto, le modalità di accesso, le credenziali di accesso all'eventuale interfaccia del Sistema e ogni altra informazione necessaria a stabilire il collegamento remoto.

2. Le riunioni possono svolgersi in modalità telematica purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito alla Presidente l'accertamento dell'identità delle intervenute non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutte le intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 11 – SOSTENITRICI DELL'AIDDA**

1. Ciascun Consiglio di Delegazione, anche d'ufficio, ha facoltà di costituire, con propria delibera, un gruppo di "Sostenitrici dell'AIDDA-ETS", individuandone, di volta in volta, le componenti tra le donne e i soggetti che abbiano completato le pratiche per cambiare il proprio sesso in quello femminile, che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) svolgano una rilevante attività culturale o sociale;
- b) siano amministratrici o titolari di almeno 50% del capitale sociale di start-up innovative;
- c) siano, per il proprio territorio di provenienza, persone d'eccellenza;
- d) abbiano effettuato erogazioni liberali in favore dell'AIDDA ETS in misura non inferiore all'addizionale sulla quota associativa stabilita per l'anno solare precedente a quello nel quale si intende nominare la Sostenitrice dell'Aidda ETS;
- e) abbiano una età inferiore ai 35 anni e abbiano effettuato erogazioni liberali in favore di AIDDA ETS in misura non inferiore alla metà dell'addizionale sulla quota sociale stabilita per l'anno solare precedente a quello nel quale si intende nominare la Sostenitrice dell'Aidda.

2. Le Sostenitrici dell'AIDDA ETS non sono Associate e, come tali, non sono tenute al pagamento di alcuna quota associativa e non possono assumere cariche nell'Associazione. Devono, tuttavia, rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento e il Codice Etico.

3. Esse hanno diritto di intervenire all'Assemblea di Delegazione senza diritto di voto.

4. Dopo la costituzione di cui al primo comma, ciascun Consiglio di Delegazione ammette le nuove "Sostenitrici dell'AIDDA ETS" individuandole con propria delibera. L'appartenenza al gruppo di "Sostenitrici dell'AIDDA ETS" decorre dalla data della delibera di ammissione.

5. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è documentata dalla Sostenitrice mediante

esibizione, nei modi e coi mezzi indicati dal Consiglio di Delegazione, della documentazione da questo eventualmente richiesta.

6. In ogni caso la Delegazione non potrà ammettere un numero di sostenitrici che superi il 25% del numero delle proprie associate, non rientrano nel computo di tale percentuale le discendenti in linea retta delle Associate.
7. Il Consiglio di Delegazione, ratificata la Sostenitrice, comunica la sua ammissione alla Segreteria Nazionale che ne prende atto alla prima riunione utile del Comitato Direttivo. Non è ammesso che una Associata effettiva diventi Sostenitrice e non è ammesso che un'aspirante che abbia le caratteristiche per diventare Associata sia ammessa come Sostenitrice.
8. Il Consiglio di Delegazione alla fine di ogni anno dovrà con delibera confermare la permanenza delle sostenitrici nella Delegazione.

#### **ART. 12 – TRASFERIMENTO AD ALTRA DELEGAZIONE**

1. E' ammesso il trasferimento di una Associata da una Delegazione ad altra Delegazione. La relativa domanda, redatta in carta libera dall'Associata e da questa sottoscritta, reca la sintetica indicazione delle ragioni per le quali si richiede il trasferimento ed è indirizzata alle Presidenti della Delegazione di provenienza e della Delegazione di destinazione presentata.
2. La domanda è presentata, anche a mezzo pec o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la Segreteria delle Delegazioni interessate.
3. Copia digitalizzata della domanda di trasferimento è trasmessa per conoscenza al Comitato Direttivo Nazionale a cura della Associata interessata.
4. Il trasferimento si intende senz'altro attuato se, entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, le Presidenti delle Delegazioni interessate o il Comitato Direttivo Nazionale non richiedano a mezzo *e-mail* alla Associata chiarimenti sulla domanda presentata. In tal caso, la Associata fornisce all'Organo richiedente i chiarimenti quesiti, con lo stesso mezzo entro 15 giorni. Decorsi 15 giorni senza ulteriori richieste, il trasferimento si intende attuato. Per contro, laddove vi siano ulteriori richieste, il Comitato Direttivo Nazionale, dispone l'audizione delle parti interessate, in concomitanza con la prima riunione utile. La mancata comparizione della Associata determina la decadenza della domanda di trasferimento.
5. Le domande di trasferimento presentate nei trenta giorni precedenti le Assemblee Straordinarie Nazionali o di Delegazione convocate per la nomina degli Organi sociali saranno esaminate dalle Presidenti di Delegazione e dal Comitato Direttivo Nazionale così come nominati all'esito del procedimento di nomina.

#### **ART. 13 – SCIoglimento DELLA DELEGAZIONE**

1. Ciascuna Delegazione si scioglie nel caso in cui venga meno la pluralità delle Associate alla medesima appartenenti e in ogni caso quando le associate siano in numero inferiore al minimo richiesto per la formazione del Consiglio di Delegazione. In tal caso si estingue ogni delega operativa, comunque denominata, a favore della Delegazione sciolta; conseguentemente la "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA-ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve 'AIDDA ETS' ritorna a essere e resta l'unica legittimata all'esercizio dei diritti e delle facoltà di pertinenza della Delegazione sciolta.
2. I conti correnti restano senz'altro in capo o comunque a disposizione della "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI DI AZIENDA ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve 'AIDDA ETS'.
3. Il Comitato Direttivo Nazionale prende atto dello scioglimento della Delegazione alla prima riunione utile.

#### **ART. 14 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI SPESE ALLA PRESIDENTE NAZIONALE**

Ferma restando la facoltà della Presidente Nazionale di accedere al livello di servizio dalla stessa prescelto, AIDDA rimborserà le spese documentate di cui ai successivi punti fino a un esborso massimo determinato secondo i seguenti criteri:

– **Mezzi di trasporto**

Auto a noleggio: possono essere utilizzate auto a noleggio solo nel caso in cui altri mezzi di trasporto non siano disponibili, siano più costosi o si dimostrino inadatti per il servizio richiesto;

ferrovia: per i viaggi ferroviari è previsto di norma l'utilizzo della classe standard, il viaggio in business è

consentito quando in standard non sono disponibili posti a sedere, per i tragitti che superino le quattro ore di viaggio e per i viaggi che comprendono il pernottamento in vagone letto;  
aereo: per i viaggi in aereo è di norma coperto l'utilizzo della classe economy.

- **Pasti**

I pasti rimborsabili sono il pranzo, la cena e la colazione, ove non inclusa nel pernottamento, e il massimale di spesa sarà euro 50 per il pranzo, euro 80 per la cena e euro 15 per la colazione.

- **Pernottamento**

Gli alberghi per il pernottamento dovranno essere di norma prenotati dall'Associazione e il massimale per il pernottamento sarà pari a euro 150 a notte. Nel conto dell'albergo possono essere incluse, oltre al pernottamento, solo le seguenti voci: prima colazione, pasti consumati presso l'hotel e comunque nei massimali indicati precedentemente, bevande da frigobar con un massimale di 10 euro al giorno, spese di connessione internet e telefonia solo se la Presidente non ha un cellulare aziendale e un dispositivo aziendale di connessione.

Nel caso di trasferte intercontinentali ritenute necessarie, i limiti di spesa potranno essere superati per una unica persona individuata idonea in rappresentanza di AIDDA su delibera del Comitato Direttivo con successiva ratifica del Consiglio Nazionale.